

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FERRERI PIETRO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	1590	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3023)	1590	
PRESIDENTE	1590, 1591	
ARMOSINO, <i>Relatore</i>	1590	
ASSENNATO	1590, 1591	
Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ». (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3024)	1591	
PRESIDENTE <i>ff. Relatore</i>	1591	
Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 milioni per il finanziamento dell'anno geofisico internazionale (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3025)	1592	
PRESIDENTE <i>ff. Relatore</i>	1592	
Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3026)	1593	
PRESIDENTE	1593, 1597	
BERZANTI, <i>Relatore</i>	1593, 1596	
		SCHIRATTI 1595
		ASSENNATO 1596, 1597
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1596, 1597
		Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie nel « Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato » costituitesi per effetto della applicazione della legge 2 marzo 1954 n. 19. (2977) 1598
		PRESIDENTE 1598, 1599
		BIMA, <i>Relatore</i> 1598
		GEREMIA 1599
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1599
		Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero. (2984) 1600
		PRESIDENTE 1600
		MARTINELLI, <i>Relatore</i> 1600
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 1600
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
		DE' COCCI ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (2205) 1600
		PRESIDENTE 1600, 1602, 1603, 1604, 1605
		BELOTTI, <i>Relatore</i> 1601, 1602, 1604
		ASSENNATO 1602, 1603, 1604

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

	PAG.
MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i>	1602, 1603, 1604
FALETRA	1603, 1604
ANGIOY	1603
TOSI	1604
MARTINELLI	1604
ANGELINO PAOLO	1604
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione della spesa di lire 10.200.000.000 per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1404. (2975) . . .	1605
PRESIDENTE	1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 1612, 1613
MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i>	1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613
ASSENNATO	1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613
TOSI <i>Relatore</i>	1606, 1613
BELOTTI	1607, 1608
FALETRA	1607, 1610
RONZA	1610, 1612
MARTINELLI	1611
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
CODACCI-PISANELLI e CAIATI: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948 n. 521. (1536).	1614
PRESIDENTE	1614
CODACCI-PISANELLI	1614
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1614

La seduta comincia alle 9,25.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alicata.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa (Approvato dalla V Commissione Permanente del Senato (3023)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole ARMOSINO, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMOSINO, *Relatore*. La Conferenza diplomatica di Ginevra, svoltasi dal 21 aprile al 12 agosto 1949, approvò, tra l'altro, all'unanimità, una risoluzione con la quale le nazioni partecipanti si impegnarono a dare un contributo finanziario continuativo annuo al Comitato internazionale della Croce Rossa affinché venisse posto in grado di svolgere quell'attività altamente umanitaria a tutti nota e che è stabilita dalle Convenzioni di Ginevra. Il contributo fissato è proporzionale alle possibilità finanziarie di ogni nazione partecipante.

A decorrere dal 1951 tutti i paesi interessati hanno provveduto a versare al Comitato internazionale della Croce Rossa i propri contributi, ad eccezione dell'Italia. Il versamento è non solo un impegno sottoscritto ma anche un impegno morale, poiché la Croce Rossa nelle dolorose circostanze delle alluvioni nel Polesine e in Calabria è intervenuta in modo massiccio a favore delle nostre popolazioni. Per essere in grado di versare il predetto contributo, il Governo ha predisposto il provvedimento al nostro esame che ha già ottenuto l'approvazione del Senato.

La copertura avviene in questo modo. Per il contributo ordinario (8.600.000 lire) si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; per gli arretrati (lire 51.600.000, si provvederà con stanziamento sul capitolo 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

ASSENNATO. Questi 51.600.000 lire, il Governo non poteva trovarli in un'altra piega del bilancio? Questo è un sacco riservato. Non possiamo approvare una legge così fatta.

PRESIDENTE. C'è questo disappunto — che non si presenta per la prima volta — di dovere coprire il fabbisogno della legge con il capitolo 627 che è estraneo e con le rimanenze del quale abbiamo già coperto altre esigenze.

ASSENNATO. Che sia messa a verbale la protesta che, a nome del mio gruppo, faccio per il modo in cui è stata disposta la copertura per i 51.600.000 lire che debbono essere versati al Comitato internazionale della Croce Rossa. Tale copertura è assolutamente non conforme alla legge ed è appoggiata a una attività economica sottratta alla conoscenza diretta del Parlamento.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

La ragione della nostra presenza è di partecipare direttamente alla formazione del bilancio, altrimenti ce ne dovremmo tornare a casa. Noi non conosciamo né il processo formativo di quelle cifre relative al capitolo 627, né il modo come si sono determinate e a quale politica hanno risposto; questo significa sottrarre alla nostra conoscenza quell'attività per la quale non c'è stata una responsabilità politica diretta. Noi oggi sappiamo che ci sono degli utili, ma potevano essere maggiori o minori, chi lo sa?

PRESIDENTE. In amore alla coerenza, debbo ricordare, onorevole Assennato, come una volta dissi che era opportuno, per quello che riguarda la copertura, che la nostra Commissione facesse una specie di *memorandum* il quale fosse una guida e per noi e per l'esecutivo, il quale esecutivo ha il diritto di sapere che criteri la nostra Commissione adotti di fronte al giudizio di legittimità della copertura.

Siamo andati avanti in questo determinato modo e non si può all'ultimo momento e dopo tanti anni muovere rimprovero all'esecutivo per avere ricalcato l'andazzo finora seguito.

Le osservo, onorevole Assennato, che ho le carte in regola a questo riguardo e le voglio mettere sotto gli occhi di coloro che le hanno ignorate per tanto tempo. Noi in questa stessa seduta dovremo esaminare una nota di variazione la quale è un vero inno a queste eccezioni, perché leggeremo che quando i capitoli dei vari stati di previsione dei ministeri lasciano dei residui, vanno ad alimentare la disponibilità delle note di variazione, e se lei mi farà l'onore di leggere la relazione da me stesa su questa nota di variazione avrà modo di vedere come, in termini opportuni, non abbia mancato di dare una certa solidarietà al suo punto di vista.

Però, quando per l'ennesima volta si presenta questo errore, sta bene il di lei rilievo, perché l'errore deve essere nei limiti del possibile, puntualizzato ed evitato; tuttavia non mi sembra un motivo sufficiente per rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Ad ogni modo faccia pure mettere a verbale il suo rilievo.

ASSENNATO. Chiedo la votazione su questo punto. Si tratta di una questione di carattere costituzionale che investe anche l'attenzione dei poteri supremi per l'irregolare e parziale applicazione dell'articolo 81 ai danni dei diritti del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamento od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata, altresì, a favore del predetto Comitato la concessione di un contributo straordinario di lire 51.600.000, quale apporto per gli anni dal 1951 al 1956.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 8.600.000 relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1957-58 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'altro di lire 51.600.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato. (3024).

PRESIDENTE, *ff. Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3024 sulla elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

Nell'assenza del relatore onorevole Turnaturi, riferirà il vostro Presidente.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

Il Fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli è attualmente di un miliardo.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la emissione di cartelle di credito fondiario non può superare un importo pari a venti volte il patrimonio dell'Istituto di credito. Ora, appunto al fine di ampliare la possibilità di emissione di queste cartelle, si propone, con questo disegno di legge, che il fondo di dotazione della Sezione sia portato da un miliardo ad un miliardo e trecento milioni, attingendo questi trecento milioni dalle disponibilità dell'azienda bancaria. Si tratta, insomma di un trasferimento di fondi dal Banco di Napoli alla sua sezione di credito fondiario. Se il disegno di legge sarà — come propongo — accolto, esso permetterà al Banco di Napoli di ampliare il volume delle cartelle fondiarie di altri sei miliardi, avvalendosi del rapporto consentito di uno a venti.

Dichiaro aperta la discussione generale e nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.000 milioni con legge 15 giugno 1956, n. 629, viene ulteriormente elevato a lire 1.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'articolo unico, non essendovi modificazioni o emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 Milioni per il finanziamento dell'Anno geofisico internazionale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3025 sulla « Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 milioni per il finanziamento dell'anno geofisico internazionale ».

Nell'assenza del relatore onorevole Facchin, riferirà il nostro Presidente.

Il disegno di legge prevede l'erogazione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di trecento milioni per le necessità scientifiche dell'anno geofisico internazionale, i cui studi assumono particolare importanza alla luce delle ultime scoperte nel campo della fisica.

Il contributo è previsto per l'importo di 300 milioni, da erogarsi in ragione di 100 milioni annui a partire dall'esercizio 1957-58. La copertura a carico dell'esercizio è garantita da uno stanziamento fatto sul fondo globale dell'esercizio stesso. Le ragioni dello stanziamento mi paiono abbastanza evidenti per non spendere parole a questo riguardo. Si tratta di una manifestazione a carattere internazionale alla quale abbiamo non solo il diritto di essere presenti, ma abbiamo anche il dovere di partecipare onde stare al passo con quanto fanno le altre nazioni. Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non essendovi emendamenti od osservazioni, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica inerente all'Anno geofisico internazionale, da erogarsi in ragione di lire 100 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1957-58.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per la quota di lire 100 milioni relativa all'esercizio 1957-58, con il fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine. (Approvato dalla V Commissione permanente del (Senato) (3026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3026, già approvato dalla competente Commissione del Senato, sulla « Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine ».

Il relatore onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame che, come vedremo fra poco, si propone di venire incontro alle necessità delle medie e piccole industrie della provincia di Udine, si giustifica se inserito nel quadro della estrema depressione economica della provincia stessa, di questa provincia che si trova all'estremo limite del confine nord orientale della Patria tanto che — unica in Italia — essa ha subito in meno di 30 anni due invasioni belliche con tutte le conseguenze ad esse purtroppo connesse. La sua economia, dagli indici rilevati da statistiche di enti assolutamente obiettivi, risulta una delle più depresse — se non la più depressa in senso assoluto — del centro-nord.

Non starò a tediare gli onorevoli colleghi con elencazione di dati a questo proposito: basterà ricordare che la provincia di Udine è composta, in parte, da una larga zona montuosa che, a sua volta, è una delle più povere e delle meno produttive dell'intera cerchia alpina. Per il rimanente, il territorio della provincia — che trae le sue risorse principali dall'agricoltura — è costituito da terre magre o addirittura ancora coperte da paludi che attendono il riscatto grazie all'opera dell'uomo. Inoltre per la posizione di particolare sfavore in cui si trova la provincia — posta sul più delicato e difficile confine della Patria — essa non ha potuto raggiungere quello sviluppo che è doveroso attendersi nell'interesse delle popolazioni.

Non solo, ma per quel che riguarda la parte orientale della provincia stessa, l'industria in questi ultimi anni è andata isterilendosi nella sua attività, anche per il fatto che nelle zone contermini di Gorizia e Trieste e nella non lontana Marghera si sono andate istituendo delle zone privilegiate, usufruenti di benefici particolari dal punto di vista creditizio e da quello fiscale, per cui anche

quelle poche industrie che erano sorte nella zona minacciano la smobilitazione, anzi molte di esse si sono già spostate verso le zone più favorite.

Non si può non riconoscere che questi provvedimenti di favore nei riguardi di zone contermini hanno aggravato la situazione. L'indice della disoccupazione nella provincia di Udine è uno dei più gravi. Mentre qualche anno fa era il più alto, oggi esso è leggermente migliorato, ma non in virtù di una ripresa economica della zona, bensì perché gli abitanti, riprendendo una tradizionale usanza, si sono rimessi sul cammino dell'emigrazione che registra nel Friuli un aumento notevolissimo e vorrei dire preoccupante, con destinazione in altre zone d'Italia e anche all'estero — Canada, Australia, Lussemburgo ed altri paesi.

Questa situazione è stata tenuta presente allorché, in sede di elaborazione della nostra Costituzione, il Friuli, insieme con la provincia di Gorizia e con quanto si poteva sperare che del territorio di Trieste potesse rientrare nei confini della patria, fu riconosciuto regione a statuto speciale, per la quale erano da prevedersi opportuni provvedimenti particolari, al fine di alleviarne la situazione economica particolarmente grave.

La gravità di questa situazione — esistente per di più ai confini della patria — emerse allorché, due anni or sono, si stava discutendo uno dei provvedimenti particolari a favore delle zone di Trieste e di Gorizia, e cioè l'istituzione di un fondo di rotazione, con il quale veniva messa a disposizione delle due province la cifra non indifferente di circa 40 miliardi, somma che doveva servire per finanziamenti alle iniziative economiche, che in quei territori avevano appunto bisogno di essere aiutate. In quell'occasione, ci fu chi fece rilevare come simili provvedimenti a favore di Trieste e di Gorizia, che pure erano opportuni, avrebbero ulteriormente aggravato la situazione della piccola e media industria della provincia di Udine; e allora, riconosciuto questo stato di cose, il rappresentante del Governo accettò un ordine del giorno in cui era contenuto l'impegno di sollecitamente realizzare, per la provincia di Udine, delle provvidenze intese ad alleviare la situazione denunciata, creando, nel più breve tempo possibile, uno strumento creditizio idoneo alle particolari esigenze della provincia.

Ed è appunto a seguito di detto ordine del giorno impegnativo, che il Governo, sia pure non con quella sollecitudine auspicata dall'ordine del giorno, ha presentato il disegno

di legge oggi al nostro esame, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Con questo disegno di legge, viene creato un istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nella provincia di Udine, al quale viene assegnato un fondo di rotazione costituito da un miliardo a carico dello Stato e da 340 milioni reperiti tra le banche che operano localmente.

L'Istituto, come risulta dagli articoli che andremo esaminando, ha la medesima configurazione degli Istituti regionali per finanziamenti a medio termine, la cui costituzione è prevista dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Debbo fare un rilievo preliminare: il disegno di legge, così come è articolato, non risponde in pieno alle aspettative né alle finalità stesse che si propone. Esso non costituisce altro che un semplice passo per cercare di venire incontro alle esigenze che ho testé sommariamente illustrato, però contiene ancora numerose deficienze, che mi permetto rapidamente di indicare, nella speranza e con l'augurio che in qualche modo si trovi la possibilità di superarle, mediante un impegno del Governo a integrare, in un prossimo futuro, questo provvedimento.

La prima osservazione è stata da me già adombrata: con questo provvedimento si viene a creare un Istituto che non è altro che uno di quelli già previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445: un normale Istituto regionale, simile ad altri sorti in molte altre regioni — anche nelle Venezie — per cui lo strumento che creiamo è tutt'altro che rispondente alle particolari esigenze della provincia di Udine.

Si sarebbe, a mio avviso, dovuto creare un Istituto del genere di quelli che il Parlamento ha creato per le zone depresse del Mezzogiorno e delle isole, alle quali si sono riconosciuti poteri e si sono dati mezzi più ampi, tali da renderli strumenti veramente efficaci per gli interventi a favore delle economie locali. Qui, invece, si crea un Istituto per il quale sarebbe stato sufficiente un decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria; poi sarebbe stata sufficiente una legge per l'assegnazione del miliardo.

Questo è, a mio avviso, il rilievo principale da farsi al disegno di legge.

C'è, poi, un secondo rilievo, che riguarda la funzione assegnata all'Istituto, funzione che io auspicavo ben più ampia. Il disegno di legge parla di finanziamento alla piccola e media industria; senonché, il Senato ha vo-

tato un ordine del giorno che suscita qualche dubbio sulla inclusione dell'industria alberghiera, mentre io intendo qui ribadire che in quell'espressione deve ritenersi senz'altro compresa l'industria alberghiera.

In sede di discussione al Senato furono sollevate altre osservazioni, che faccio mie. In primo luogo, vi è quella riguardante l'opportunità di attribuire all'Istituto anche la facoltà di credito di esercizio, naturalmente in misura limitata per quanto riguarda l'importo globale dei singoli finanziamenti — si potrebbe seguire l'esempio dell'Artigian-Cassa o di altri strumenti da noi già approvati — e in misura limitata, altresì, alla sola formazione delle scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, che si rendono necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura delle singole imprese che chiedono il finanziamento.

Questa operazione di credito di esercizio sembra opportuna anche alla luce dell'esperienza fatta dai normali Istituti regionali di finanziamento, i quali si sono riuniti, or non è molto, per rilevare questa deficienza che incide sulla resa della loro attività. Infatti, si è notato questo fenomeno: che i richiedenti un finanziamento per impianti o ampliamenti si son visto tolto o notevolmente ridotto il fido per il credito di esercizio da parte degli Istituti che esercitano il credito ordinario, per il fatto che la concessione del finanziamento è subordinata alla apposizione di un'ipoteca su tutti i loro impianti. È evidente che molte volte tali operazioni non hanno potuto essere portate a compimento proprio per questo motivo.

Pareva a me che, creando un Istituto con questa particolare funzione per una provincia depressa quale è quella di Udine, si sarebbe dovuto consentire, fra le attribuzioni dell'Istituto stesso, il credito di esercizio nei limiti da me accennati.

Un'altra osservazione riguarda la opportunità di aumentare da 2 a 5 anni il termine della durata delle operazioni di risconto: e, infine, la possibilità di elevare l'importo delle operazioni di finanziamento, che oggi è consentito soltanto entro il limite massimo di 50 milioni.

Le osservazioni che succintamente ho fatto rilevare sono emerse anche nel corso dell'ampia discussione svolta al Senato: ora io non intendo consacrare in emendamenti tali osservazioni, anche perché non voglio essere responsabile di un eventuale ritardo nell'approvazione di questo provvedimento. Faccio però

presente la necessità di condensare almeno queste osservazioni in un ordine del giorno — che spero il Governo vorrà accettare — perché in un prossimo futuro si provveda ad integrare, con un ulteriore provvedimento legislativo, la struttura e le funzioni di questo Istituto.

Pertanto, esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

SCHIRATTI. Desidero ricordare che in sede di Commissione speciale per il fondo di rotazione per Trieste, l'ordine del giorno — accettato dal Governo e che diede origine alla presentazione di questo disegno di legge — riscosse l'unanimità dei voti e fu firmato da tutti i partiti politici.

Mi auguro che altrettanta unanimità trovi presso tutti i settori anche il provvedimento di legge al nostro esame. Veramente avrei voluto presentare degli emendamenti, ma per evitare qualsiasi ritardo all'entrata in vigore del disegno di legge — tanto atteso — ho deciso di presentare un ordine del giorno che penso, come spero, sarà accettato dal Governo e otterrà l'unanime consenso di tutti i colleghi.

Il mio ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, all'atto di votare, in sede legislativa, il testo del disegno di legge, già approvato dal Senato, avente per oggetto la: « Costituzione di un istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine »;

premesso che il 29 luglio 1955, in occasione dell'approvazione da parte della Camera del disegno di legge istitutivo del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, riconoscendo le condizioni di estrema difficoltà in cui da tempo si dibattono le piccole e medie industrie già esistenti in provincia di Udine e la quasi assoluta preclusione al sorgere di nuove iniziative del genere nella provincia stessa, per effetto della sua sfavorevolissima posizione di confine, della sua grave depressione economica, nonché dei riflessi negativi causati all'economia friulana dalle provvidenze di ordine fiscale e creditizio accordate a favore delle contermini zone di Trieste e di Gorizia, il Governo ha accettato l'impegno di « sollecitamente realizzare per la provincia di Udine provvidenze intese ad alleviare la situazione denunciata, creando nel più breve tempo possibile uno strumento creditizio idoneo alle particolari esigenze della provincia »;

constatato che l'Istituto, cui si dà vita col disegno di legge in esame, quanto alle proprie attribuzioni e alle fonti di finanziamento, è stato concepito, in tutto e per tutto, come un qualsiasi istituto di credito a medio termine, costituibile in ogni regione a' sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e già esistente del resto nelle Venezie con giurisdizione anche sul Friuli, mentre avrebbe potuto assai più idoneamente essere configurato sullo schema di uno degli strumenti creditizi speciali creati nelle zone depresse del Mezzogiorno e nelle finitime provincie di Trieste e di Gorizia;

ritenuto che siffatto istituto, per la esiguità dei mezzi posti a sua disposizione e per la limitatezza delle funzioni ad esso attribuite, non sarà purtroppo in grado di adempiere, in misura sufficientemente adeguata, al compito assegnatogli, che è quello di sostenere, nelle difficili condizioni illustrate, le industrie operanti in provincia di Udine e di favorire il sorgere nella medesima di nuove iniziative economiche e quindi di nuove fonti di lavoro, neutralizzando, almeno in parte, i molteplici fattori negativi attualmente esistenti;

considerata, pertanto, l'opportunità di ampliare le funzioni e i mezzi a disposizione dell'istituto di credito di che trattasi, onde renderlo — secondo l'impegno assunto — veramente « strumento creditizio idoneo alle particolari esigenze della provincia »;

mentre il sottoscritto rinunzia a presentare emendamenti al testo in esame, per non ritardare, con un rinvio al Senato la creazione e l'inizio dell'attività, sia pure limitata, dell'istituto;

impegna il Governo a integrare il provvedimento, oggi in approvazione, mediante la presentazione in Parlamento, entro un anno, di un altro disegno di legge che, tenuta presente la situazione esposta in premessa e alla luce dei primi risultati del funzionamento dell'Istituto, preveda un adeguato ampliamento degli scopi e dei mezzi dell'istituto medesimo, disponendo in particolare.

a) la facoltizzazione dell'istituto al credito di esercizio, sia pure limitatamente a una quota soltanto dell'ammontare dei singoli finanziamenti e limitatamente alle materie prime, ai semilavorati e ai prodotti finiti;

b) l'elevazione, da due anni a cinque anni, della durata massima delle operazioni di risconto da parte del medio credito centrale;

c) l'elevazione dell'importo massimo attuale (50 milioni) dei finanziamenti concedi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

bili a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (articolo 18);

d) un congruo aumento della partecipazione finanziaria dello Stato al fondo di dotazione dell'Istituto ».

ASSENNATO. Dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge, perché comprendo le ragioni che hanno determinato il provvedimento a favore delle popolazioni friulane. Però dobbiamo rilevare che esso non risponde a un criterio generale; risponde semplicemente alla prassi di provvedere caso per caso, il che porta ad una insufficienza di funzionalità. Dovendosi considerare la questione, in valore assoluto, noi dovremmo chiedere che analoghi organismi dovrebbero essere creati in altre zone certamente in condizioni di gran lunga peggiori.

BERZANTI, *Relatore*. Nelle zone depresse ci sono istituti *ad hoc*.

ASSENNATO. Ecco perché dicevo che sarebbe stato opportuno creare un istituto largamente provveduto con giurisdizione su tutte le zone, con un piano organico generale. Con l'approvazione di provvedimenti del genere non si assolve il compito in maniera razionale; qualche volta l'iniziativa è dovuta alla preoccupazione di venire incontro alle forze che premono con maggiore vivacità; qualche volta possono esservi altre ragioni che non sono di politica economica interna, e altre ragioni dovute al fatto che trattasi di una provincia confinaria.

Dopo questi rilievi dichiaro di approvare il provvedimento auspicando che esso possa rispondere agli scopi per cui è stato approntato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rende perfettamente conto della fondatezza di alcune osservazioni esposte dall'onorevole relatore Berzanti nonché di quelle esposte dall'onorevole Assennato e, in modo particolare, di quelle contenute nell'ordine del giorno dell'onorevole Schiratti, il quale ultimo si è ispirato a un ordine del giorno che era stato presentato prima della presentazione del disegno di legge in esame. Avendo la buona abitudine, come avvocato, di guardarmi tutti gli atti in tempo e prevedendo che avrebbe potuto essere rinnovata questa stessa richiesta nella seduta odierna, allo scopo di rendere il provvedimento più importante e più completo, mi sono naturalmente preparato a rispondere sulla questione. Ed ecco perché devo far rilevare all'onorevole Berzanti, all'onorevole Assennato e allo stesso onorevole Schiratti che allo

stato attuale, pur rendendosi conto il Ministero del tesoro della fondatezza delle osservazioni fatte, non ritiene tuttavia di poter accettare la proposta di demandare ad un istituto autonomo di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie il compito di fare operazioni del genere verso imprese turistiche ed alberghiere. La ragione ne è che il credito turistico e alberghiero viene esercitato, in quel territorio, dalla Cassa di Risparmio di Udine alla quale è stata affidata la gestione di quel fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955.

BERZANTI, *Relatore*. No, non è esattamente così.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento di cui si è fatto cenno deve pertanto ritenersi inopportuno, in quanto esso inciderebbe sul principio della specializzazione per cui dovranno essere conferite a questo nuovo istituto funzioni creditizie di carattere prettamente industriale.

Per quanto riguarda l'altro emendamento cui si fa cenno nell'ordine del giorno Schiratti, per il quale cioè l'istituto dovrebbe concedere finanziamenti destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, faccio rilevare che il sistema creditizio diretto al finanziamento alle piccole e medie industrie non prevede, allo stato attuale, alcuna riforma nell'esercizio del credito. Unica eccezione, come ha rilevato l'onorevole relatore, quella prevista dall'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, a favore delle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle isole.

A parte poi questa considerazione di natura giuridica, debbo far notare che attualmente sono allo studio — e rispondo così alla osservazione dell'onorevole Assennato il quale parlava della creazione di un istituto che risolvesse i problemi afferenti tutte le zone — alcune proposte avanzate dal Comitato di coordinamento tra gli Istituti regionali di credito a medio termine, tendenti ad ammettere anche quel diritto, a fornire cioè alle imprese i fondi destinati alle spese iniziali di funzionamento nonché quelli relativi alla formazione delle scorte di materie prime, semilavorati, e così via. Dette proposte sono oggetto di studio da parte del Ministero del tesoro e potranno portare ad una riorganizzazione organica della materia.

Infine, ultima osservazione, quella di voler elevare a cinque anni la durata massima delle operazioni di sconto. A questo proposito debbo far notare che la maggior durata di detta operazione non solo sarebbe una

deroga alle disposizioni vigenti, ma sarebbe in deroga a una norma generale contenuta nella legge 25 luglio 1932, n. 94. Tale deroga potrebbe provocare conseguenze gravi; creerebbe difficoltà di funzionamento nell'istituto e non mancherebbe inoltre di essere invocata anche da parte di organismi che operano in altre regioni, regioni che si trovano in condizioni come quelle di cui ci stiamo occupando.

Concludendo, posso assicurare, a nome del Governo, che si sta esaminando insieme alle proposte relative al credito di esercizio, la possibilità di rivedere tutta quanta la legislazione che disciplina il credito alle piccole e medie imprese industriali e di modificare in tale senso la già citata legge 25 luglio 1932, n. 94. E, qui, non si tratta di assicurazioni generiche, ma posso dare personalmente assicurazione alla Commissione che è allo studio una riforma in questo senso. Ritengo quindi che questa Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge.

ASSENATO. Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di darci qualche chiarimento sulla copertura.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il miliardo previsto a carico dello Stato va a carico degli stanziamenti del capitolo 517 riguardante gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace.

ASSENATO. Rinnovo le riserve già fatte in precedenza per questo continuo ricorso al capitolo 517 nelle circostanze più eterogenee.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura rimanendo inteso che, non essendovi emendamenti od osservazioni, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È costituito in Udine un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nella provincia.

Scopo di esso è la concessione di finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende industriali in provincia di Udine ovvero per l'ampliamento e l'ammmodernamento di quelle ivi esistenti al fine di porre in valore risorse e possibilità di lavoro locali.

(È approvato).

ART. 2.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto è di lire 1.340.000.000 da conferirsi: per lire 1 miliardo, dallo Stato e per lire 340 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Banca Cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli, dalla Banca popolare cooperativa udinese, dalla Banca popolare cooperativa di Pordenone e dalla Cassa San Giuseppe di Pordenone.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con ulteriori apporti sia da parte di enti, sia da parte di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive disposizioni legislative e statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 3.

L'Istituto trarrà gli ulteriori mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalità previste per gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Al pari dei predetti istituti regionali, l'Istituto potrà compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(È approvato).

ART. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potrà compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(È approvato).

ART. 5.

A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'Istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

ART. 6.

L'Istituto esercita il credito valendosi degli uffici e delle filiali degli istituti di credito partecipanti.

(È approvato).

ART. 7.

Alle operazioni effettuate dall'Istituto a favore delle medie e piccole imprese industriali nonché ai provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni medesime sono estese le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Agli atti di costituzione dell'Istituto ed a quelli riguardanti le successive modificazioni sono estese le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603.

(È approvato).

ART. 8.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

(È approvato).

ART. 9.

L'ordinamento e l'attività dell'Istituto saranno disciplinati dallo statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Detto statuto stabilirà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuirne la partecipazione per un terzo allo Stato, per un terzo alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine e per un terzo agli Istituti partecipanti.

(È approvato).

ART. 10.

L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di cui al precedente articolo 2, primo comma, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ASSENNATO. Faccio rilevare che la copertura del miliardo di cui a questo articolo non è confacentemente attinta dal capitolo 517 che riguarda gli oneri relativi al trattato di pace.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal relatore, onorevole Berzanti, e dall'onorevole Schiratti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato » costituito per effetto della applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19. (2977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2977 sulla autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato » costituito per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col disegno di legge n. 2977 il Governo chiede l'autorizzazione per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutuo al personale le disponibilità finanziarie del fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato costituito per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

Il disegno di legge in esame risponde alla esigenza di adeguare il fondo di garanzia alle necessità che si sono, specialmente in questi ultimi anni, presentate in conseguenza dell'impossibilità legislativa in cui si trovava detto fondo di poter concedere agli impiegati ed al personale delle ferrovie dello Stato dei

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

mutui, così come vengono concessi alle varie categorie degli statali attingendo da un fondo generale ed in virtù di un istituto del tutto particolare. Mentre a tutti gli impiegati dello Stato è data la possibilità di poter attingere al fondo degli impiegati, ai dipendenti delle ferrovie dello Stato questa possibilità non è data in quanto il fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie deve per legge limitare la sua attività a garantire i prestiti che il personale delle ferrovie richiede ad istituti diversi.

Ora, siccome le disponibilità finanziarie del fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie sono notevolmente aumentate in conseguenza della legge del 1954 in forza della quale affluiscono a questo fondo le percentuali del 0,50 per cento, si è ravvisata l'opportunità di mettere il « fondo » in condizione di provvedere alla diretta concessione dei mutui, analogamente a quanto previsto per il fondo generale degli impiegati dello Stato.

Quindi, dal momento che si tratta di un puro e semplice adeguamento legislativo del fondo di garanzia dei dipendenti delle ferrovie a quello degli altri dipendenti dello Stato, non credo che occorra spendere troppe parole per questo disegno di legge. Mi pare però che un'osservazione si possa fare, a sostegno della necessità del nuovo provvedimento legislativo, ed è questa: in Italia purtroppo non esistono degli istituti di credito che corrispondano mutui alle categorie — come quella degli impiegati dello Stato — a reddito fisso.

Tuttavia, anche se sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, rimane sempre il problema di fondo: se sia un bene o un male favorire lo sviluppo di tali crediti, tanto più che nella maggior parte dei casi questi mutui vengono utilizzati per l'acquisto di beni di consumo. Ed è questo un orientamento di politica generale che ha la sua importanza perché naturalmente il dare la possibilità a coloro che hanno uno stipendio fisso di contrarre dei debiti, può costituire un incentivo pericoloso che può determinare in futuro non solo richieste di rivendicazioni salariali ma anche delle situazioni difficili.

Questo come problema generale; ma dato che ai ferrovieri finora non è concessa la possibilità di poter avere dei mutui dal « fondo » il che è concesso, invece, a tutte le altre categorie di impiegati dello Stato, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GEREMIA. A titolo di informazione desidererei sapere se i dipendenti delle ferrovie dello Stato godono dei benefici derivanti dall'istituto della cessione del quinto. Inoltre se esiste questo fondo di garanzia per le cessioni al personale, ciò significa che esistono altri sistemi per la concessione di mutui al personale delle ferrovie dello Stato.

Non vorrei che ai ferrovieri fossero accordate ulteriori provvidenze, in aggiunta a quelle di cui già godono insieme a tutti gli altri dipendenti dello Stato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La relazione che accompagna il disegno di legge contiene gli elementi per tranquillizzare l'onorevole Geremia. Lo scopo del provvedimento non è di accordare nuove provvidenze ai ferrovieri, ma è soltanto quello di ampliare l'attività creditizia del « Fondo di garanzia ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni al personale » della stessa Amministrazione che si sono costituite e si costituiranno per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

È approvato).

ART. 2.

Sui finanziamenti ricevuti in conseguenza di quanto detto al precedente articolo 1, la « Gestione dei mutui al personale » corrisponderà a quella del « Fondo di garanzia per le cessioni » l'interesse annuo del 5 per cento.

È approvato).

ART. 3.

È abolito il contributo che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato preleva annualmente dal « Fondo di garanzia per le cessioni » ai sensi dell'articolo 8 del « Regolamento sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle

paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato », approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero. (2984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero.

Il relatore, onorevole Martinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINELLI, *Relatore*. La semplicità del provvedimento sottoposto al nostro esame non richiede una lunga illustrazione.

Gli onorevoli colleghi sanno che le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltrano motivata richiesta al Portafoglio dello Stato, anticipando il controvalore delle valute in lire.

Dal 1928 è stato istituito per i tre dicasteri della difesa un fondo generale per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, che è iscritto al capitolo 326 dello stato di previsione della spesa del bilancio della difesa. Da questo fondo si prelevano anche le anticipazioni occorrenti per le spese che la flotta militare esegue all'estero.

La materia delle spese all'estero è stata rielaborata nelle sue norme nel 1951, con legge 3 marzo. Queste norme, come avviene necessariamente per i movimenti valutari all'estero, sono legate all'adempimento di formalità preventive.

La relazione che accompagna il disegno di legge rileva che ci sono dei casi in cui navi militari debbono recarsi senza preavviso all'estero; e allora, a giudizio del Governo, che ha proposto il provvedimento, si rende necessario di istituire, presso la direzione di commissariato militare marittimo un fondo di rotazione in valuta estera, abbastanza modesto, per le operazioni di questo genere. Il fondo, come dicevo, è veramente modesto — complessivamente 22-23 milioni di lire — ed io stesso mi son chiesto a che cosa possa essere sufficiente. Forse, è proprio a causa dell'esiguità della somma stanziata che la V Commissione non ha ritenuto di esprimere il parere

sul provvedimento, facendo scadere i termini regolamentari.

Penso, pertanto, che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, con una piccola correzione formale, nel senso di sostituire la parola « con » con la parola « mediante »:

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049, sono aggiunti i seguenti commi:

« Si provvede altresì alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso mediante l'istituzione, presso una direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

Dollari U. S. A.	10.000
Lire sterline	5.000
Franchi francesi	5.000.000

Tale fondo sarà reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193 ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di rinviare la seduta nel pomeriggio.

(La Commissione concorda).

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 17).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della Ricostruzione per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (2205).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di oggi, esame che avevamo sospeso questa mattina.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci e di altri: « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici » (2205).

La nostra Commissione ha già discusso ampiamente questa proposta di legge. La Commissione dei lavori pubblici ha espresso in questi termini il suo parere: « Nel mentre ritiene necessaria l'assegnazione di ulteriori fondi per provvedere alla ricostruzione dei fabbricati di abitazione colpiti dagli eventi bellici, non ravvisa nel modo indicato dalla suddetta proposta di legge il metodo più idoneo per reperire i detti fondi; e pertanto, per quest'ultima parte, si rimette alle decisioni della IV Commissione permanente finanze e tesoro ».

Nella discussione svoltasi in questa sede furono esaminati gli aspetti della proposta di legge e l'onorevole relatore ebbe a presentare un nuovo testo, al quale seguirono altri quattro testi: finché il Governo formulò un ultimo testo, che modifica in questo modo il primo comma dell'articolo unico:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1964, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a trattenere le rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 656, e precedenti, per impiegarle per le finalità di cui alla legge stessa e alle condizioni da essa previste.

Resta ferma la garanzia del Ministero del tesoro e continuano ad applicarsi all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1 ».

Dato il tempo che è passato, prego il relatore onorevoli Belotti di voler brevemente riassumere lo stato della discussione.

BELOTTI, Relatore. Non ritengo necessario procedere all'illustrazione dettagliata delle finalità della proposta di legge, in quanto sono state già oggetto di ampio esame. Ricorderò soltanto che questa proposta di legge pone tre problemi, uno dei quali, a mio avviso, è stato risolto dal nuovo testo dell'arti-

colo unico proposto dal Governo. Infatti questo nuovo testo tende a risolvere l'eccezione che era stata formulata da me e condivisa dai colleghi, relativa al tentato capovolgimento, determinato dal testo originale, della prassi ordinaria in materia di concessione di mutuo. Poiché si voleva dare all'istituto finanziato la facoltà di trattenere le rate di ammortamento dei mutui, con esclusione della competenza e della responsabilità dell'istituto finanziatore.

Tutti i colleghi sono stati d'accordo nel rilevare il gravissimo precedente che si sarebbe costituito e hanno considerato l'opportunità di dare all'istituto finanziatore, che in questo caso è la Cassa depositi e prestiti, la facoltà di procedere a nuovi mutui, esigendo però il rimborso regolare delle annualità previste dai piani di ammortamento. Per questa ragione principale era stata rinviata la discussione della proposta di legge.

L'altro problema, sollevato in questa sede, riguardava l'attribuzione alla Cassa depositi e prestiti della facoltà di utilizzare le rate di ammortamento dei mutui, corrisposte dagli istituti finanziari, per l'investimento in nuovi mutui per la costruzione di vani. Anche la Commissione dei lavori pubblici espone qualche dubbio circa l'opportunità di creare un precedente di questo genere.

La terza questione, sulla quale abbiamo avuto già un'ampia ed esauriente illustrazione da parte del Ministro del tesoro, è relativa alla possibilità di aumentare gli immobilizzi che sono già in corso, per la situazione specifica della Cassa depositi e prestiti, che tutti conosciamo.

I tre problemi possono così riassumersi: problema di fondo, relativo alla Cassa depositi e prestiti; problema relativo alla tecnica della concessione di questi nuovi mutui; problema relativo alle modalità della concessione di nuovi mutui per la costruzione di vani.

Per quanto riguarda la finalità della proposta di legge, è ovvio che essa non ha bisogno di una particolare illustrazione, in quanto il problema della ricostruzione dei vani distrutti non ha ancora trovato la sua completa risoluzione ed esiste ancora acuto e sempre più urgente, specialmente in certe zone d'Italia, il bisogno di completare queste ricostruzioni. È quindi fuori discussione che questa proposta di legge risponde ad una finalità sociale e riveste un particolare carattere di urgenza.

In ordine alla questione relativa alla modalità di concessione dei mutui, ritengo che opportunamente il nuovo testo presentato dal

Governo abbia salvato la competenza e la responsabilità della Cassa depositi e prestiti, dando ad essa l'autorizzazione e quindi la facoltà di reimpiegare le somme costituenti le rate di ammortamento dei mutui, fissando anche il limite dell'importo annuo nella cifra massima di cinque miliardi.

Pertanto, l'eccezione principale che era stata sollevata nella precedente discussione, può dirsi soddisfacentemente superata.

Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione dei lavori pubblici, relativa al precedente che si viene a costituire, impiegando delle somme che sono rimborsate in base a un piano di ammortamento e creando una particolare difficoltà in seno all'ente finanziatore, debbo dire che essa è da me condivisa.

Ritengo però che le finalità che la proposta di legge si propone di perseguire, siano tali da doverci far prendere in seria e favorevole considerazione la proposta di legge, cercando anche di superare le inevitabili difficoltà che si sono presentate, la principale delle quali, a mio avviso, viene ad essere risolta attraverso la nuova formulazione dell'articolo unico proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Nella precedente seduta, insieme alle considerazioni oggi ribadite e riassunte dal relatore, ne era stata fatta un'altra. L'I.N.F.I.R. è l'ultimo commensale della Cassa depositi e prestiti; i commensali tradizionali hanno dovuto far posto anche a questo, che è venuto ad assidersi alla mensa che si fa sempre più limitata. È stato notato che a questo istituto, per le sue caratteristiche finalità, si è provveduto, con le leggi che sono citate anche nell'articolo unico, ad assicurare una somministrazione di fondi per un totale di 96 miliardi. Buona parte di questa somma è stata impiegata dall'I.N.F.I.R., ma è ancora da impiegare una parte della somma stessa. Tuttavia l'I.N.F.I.R. si preoccupa di quello che avverrà quando, esaurite le disponibilità, vi saranno ancora domande da soddisfare.

Si tenga presente che l'Istituto si è anche particolarmente dedicato al finanziamento della ricostruzione nel senso previsto dalla legge sui danni di guerra. Esso ha già anticipato ai danneggiati le annualità dei loro crediti verso lo Stato in rapporto alla legge per la liquidazione dei danni di guerra, in modo da consentire ad essi la disponibilità dell'intera somma, per procedere alla effettiva ricostruzione, salvo il pagamento degli interessi relativi. Questo sconto di annualità è stato operato dall'I.N.F.I.R. non con mezzi propri, ma con i mezzi dello Stato, cioè della Cassa depositi e prestiti; ha cioè esercitato una fun-

zione che eserciterebbero volentieri anche altri enti, i quali però non possono adeguarsi al saggio d'interesse del 7 per cento applicato dall'I.N.F.I.R., il quale gode di mutui a lunga scadenza da parte della Cassa depositi e prestiti e corrisponde un saggio d'interesse del 5,80 per cento, che non è certamente più alto del saggio con cui le banche provvedono alla raccolta dei mezzi.

Ho creduto di aggiungere qualche cosa a quello che ha esposto il relatore, perché non mi trattengo dall'osservare che la nuova formulazione dell'articolo unico, anche con la facoltà data alla Cassa depositi e prestiti di rinnovare i mutui per le quote che ad essa perverranno in base alle leggi precedenti, anche col limite di cinque miliardi annui e col limite nel tempo fino al 31 dicembre 1964, costituisce un precedente che potrà essere accampato da qualche altro debitore, per esempio comuni e provincie, in proprio favore per risolvere determinate situazioni.

Ho quindi l'obbligo di richiamare l'attenzione della Commissione, nel momento in cui sta per prendere le sue decisioni, su questo precedente, anche se esso è circondato da larghe cautele.

BELOTTI, Relatore. Ringrazio il Presidente di aver chiarito maggiormente uno dei problemi ai quali avevo accennato nella mia relazione. Però, per debito di obiettività, debbo dire che non si tratta soltanto della previsione di un futuro bisogno, perché esiste già attualmente un volume notevolissimo di domande, che per difficoltà burocratiche non hanno potuto trovare realizzazione. Quindi si potrà discutere sulla forma, ma la necessità di un intervento è già giustificato da questo volume di richieste; si tratta di un bisogno in atto, già rilevato in tutta la sua concretezza.

ASSENATO. Con questa proposta di legge si vengono a sottrarre determinate entrate alla pienezza di disposizione della Cassa depositi e prestiti. Una volta accentuata la gravità e l'eccezionalità del precedente, noi abbiamo ragione di temere che successivamente il Governo, invece di tornare alla normalità, si mantenga sulla medesima strada.

PRESIDENTE. Qui siamo di fronte a una proposta di legge, quindi l'eccezione non viene dal Governo, ma dal Parlamento.

ASSENATO. Desideriamo allora conoscere in proposito il pensiero del Governo.

MEDICI, Ministro del tesoro. Faccio rilevare, che, come ha già sottolineato il Presidente, non si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, ma di una proposta di

legge presentata da un gran numero di parlamentari il 20 aprile del 1956, cioè oltre un anno fa. Il Governo ha fatto presente, ripetutamente, la posizione in cui viene a trovarsi la Cassa depositi e prestiti, la quale, dovendo adempiere a una serie di compiti istituzionali ben conosciuti da tutti, non può considerare con entusiasmo la proposta di legge in esame. Questa tende ad instaurare un principio, mentre l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo introduce il principio, ma non lo afferma...

ASSENATO. Il fatto di introdurlo, è già una affermazione di per se stessa.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Ad ogni modo c'è una differenza tra la formulazione della proposta di legge e il testo dell'emendamento.

Va da sé che la Commissione, nel prendere le sue decisioni, è di fronte a questo problema: conviene la scelta della destinazione di cinque miliardi della Cassa depositi e prestiti per ricostruire i vani distrutti dalla guerra? Si tratta di un problema politico, poiché la Cassa depositi e prestiti, nell'esaminare il grande numero di domande di assegnazione di mutui che le pervengono, fa la sua scelta secondo determinati criteri. Io sarei ben lieto di illustrare questi criteri, se il momento lo consentisse. Comunque, in sintesi, posso dire che i criteri che ho avuto l'onore di stabilire fin dal marzo 1956, quando ho cominciato ad occuparmi intensamente della Cassa depositi e prestiti, sono i seguenti: in primo luogo accogliere, senza fare particolari discussioni, tutte le domande di mutui dei piccoli comuni per acquedotti, fognature, scuole, cimiteri; poiché mi sembra che queste siano opere di civiltà che debbono avere la precedenza sulle altre. Poi si entra in una serie di domande rese possibili da una legislazione continua — di cui questa è l'ultimo o il penultimo atto — con la quale il legislatore ha creduto di intervenire per determinati scopi o, come in questo caso, per stabilire una scelta; poiché nel caso specifico le rate di ammortamento dei mutui, invece di entrare nel cumulo di tutte le disponibilità, dovrebbero essere automaticamente assegnate alla ricostruzione di abitazioni colpite da eventi bellici. Il Parlamento, approvando la proposta di legge, si sostituisce alla Cassa depositi e prestiti, operando la scelta della destinazione di cinque miliardi di lire ogni anno. Se non approva la proposta di legge, il problema non si pone.

FALETRA. È una scelta obbligata, perché il Parlamento non può scegliere un'altra fonte da cui attingere questi fondi. Può l'onorevole Ministro suggerirci qualche altra fonte

di finanziamento che non intacchi quei principi sui quali si deve reggere la Cassa depositi e prestiti? In questo caso potremmo operare una scelta; ma, non essendo possibile una scelta, nella situazione in cui ci troviamo, se respingessimo la proposta di legge, cadrebbe sul Parlamento quella responsabilità politica che lei, onorevole Ministro, con molta abilità ha voluto gettare sulle nostre spalle.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Desidero respingere questa pretesa abilità, che l'onorevole Faletra vuole attribuirmi. Desidero fare soltanto il mio dovere, mentre la parola « abilità » sembra sottintendere una certa attitudine da giocoliere, che io non ho affatto.

Ho offerto agli onorevoli deputati, e particolarmente a questa Commissione, che con tanta cura si interessa della Cassa depositi e prestiti, la possibilità di esprimere un parere di scelta, che potrebbe manifestarsi anche attraverso un ordine del giorno, col quale si impegnasse il Governo, e per esso il Presidente della Cassa depositi e prestiti, a destinare con priorità cinque miliardi, per un certo periodo di tempo, a questi scopi. In questo modo non verrebbe violato alcun principio, la scelta del Parlamento sarebbe compiuta, e il Governo, come sempre, si sottoporrebbe alla sua volontà.

ANGIOY. Il testo originale della proposta di legge faceva sì che il rientro delle rate di ammortamento venisse senz'altro destinato dall'I.N.F.I.R. a nuove costruzioni. Col testo emendato la situazione è notevolmente mutata, perché viene autorizzata la Cassa depositi e prestiti al reimpiego delle somme, ma essa ha la facoltà di scelta fino a zero. In altri termini, la Cassa non viene più impegnata dal legislatore in una scelta, ma nell'ambito vastissimo di altre possibilità, è autorizzata a operare essa stessa la scelta.

Vi è quindi una maggiore garanzia. A meno che, per il semplice fatto di essere autorizzata, la Cassa non finisca per subire tali pressioni, da non avere più la libertà di scelta.

PRESIDENTE. L'I.N.F.I.R. è tra gli istituti che per la legge sui danni di guerra sono abilitati a scontare il valore delle annualità. Però gli altri istituti dettano condizioni tali, che l'interessato finisce per rivolgersi unicamente all'ente, l'I.N.F.I.R., che fa condizioni più favorevoli e che, essendo istituto di diritto pubblico, è soggetto a pressioni particolarmente forti e autorevoli per il soddisfacimento di queste esigenze.

L'onorevole Ministro osservava che, amministrando la Cassa depositi e prestiti un com-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

plesso di fondi nell'ambito delle leggi esistenti, si potrebbe ritenere equipollente alla proposta di legge un ordine del giorno impegnativo, rivolto al Governo e accettato per il Governo dal Ministro del tesoro, presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa, perché vengano destinati alle ricostruzioni cinque miliardi all'anno.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Nello stesso ordine di esigenze.

PRESIDENTE. In tal modo si raggiungerebbe lo stesso scopo pratico di porre a disposizione dell'ente la stessa somma che si vorrebbe assegnargli per legge, ma non ci si pronuncerebbe con una legge, la quale, appunto per essere legge e non più documento interno di colloquio tra Parlamento e Governo, potrebbe portare alla invocazione del precedente, come ho già fatto cenno.

FALETRA. La proposta del Ministro mi sembra saggia. Vorrei quindi pregare di sospendere la discussione della proposta di legge, per ascoltare il presentatore onorevole De' Cocci, e arrivare quindi a questa soluzione. L'ordine del giorno potrebbe essere concordato in maniera tale da non infrangere il principio e da venire nello stesso tempo incontro alle finalità politiche, sentite anche dalla nostra parte, di ricostruire i vani distrutti dalla guerra.

TOSI. Mi trovo in imbarazzo di fronte alla richiesta di sospensiva; anzi esprimo parere contrario alla soluzione dell'ordine del giorno, anche perché mi pare che la proposta di legge potrebbe essere approvata. Praticamente essa prevede che la Cassa depositi e prestiti possa direttamente, oppure attraverso l'I.N.F.I.R., effettuare quei tali finanziamenti. Però arbitra nella scelta è sempre la Cassa.

PRESIDENTE. Una cosa è considerare quei finanziamenti nella massa di tutti i finanziamenti, altra cosa è dare ad essi il sostegno di una legge.

TOSI. Volevo poi rilevare come non sia esatto che con la proposta di legge si venga a stabilire un principio nuovo, poiché in sostanza si tratta soltanto di utilizzare i fondi che si recuperano e che erano stati destinati allo stesso scopo.

ASSENATO. Ma si fa una individuazione?

TOSI. Del resto, se il problema può essere risolto per altra strada, non mi oppongo.

ASSENATO. Credo che la questione possa essere risolta con l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Però l'ordine del giorno dovrebbe essere studiato molto bene; ciò che non credo possa essere fatto in questa seduta.

Esaminiamo perciò la proposta sospensiva.

MARTINELLI. Sono favorevole alla sospensiva. L'onorevole Ministro qualche tempo addietro — se non erro nella seduta del 9 luglio — ha illustrato molto ampiamente alla Camera la situazione della Cassa depositi e prestiti di fronte alle moltissime richieste che le vengono rivolte, e la politica che vorrebbe attuare, ma che non può realizzare appunto per l'accavallarsi delle richieste che non è in grado di fronteggiare compiutamente.

Ora in questa circostanza, anche se vogliamo attenuare la sostanza sotto la forma di un ordine del giorno, si viene a stabilire il principio che, una volta ottenuto il mutuo, l'I.N.F.I.R. possa non restituirlo, se intende continuare in quella sua politica. Si riduce quindi il diritto del consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro, di essere sicuro della riscossione, alla scadenza, dei mutui concessi.

A me pare che, preso atto dell'intenzione del Ministro di voler fronteggiare la richiesta contenuta nella proposta di legge, ma in forma diversa, la proposta di rinvio, la quale è caldeggiata anche dall'opposizione, potrebbe essere approvata nell'interesse innanzi tutto dell'autonomia della gestione della Cassa depositi e prestiti, e in secondo luogo proprio per quei fini che i presentatori della proposta di legge si propongono di raggiungere.

ANGELINO PAOLO. Noi, pur apprezzando l'opera dell'I.N.F.I.R., non possiamo accettare la destinazione di determinate somme per gli scopi previsti dalla proposta di legge. La Cassa depositi e prestiti è stata costituita preminentemente per finanziare gli enti pubblici, che debbono costruire opere pubbliche. Qui si tratta invece di finanziare la costruzione di alloggi per i privati. D'altra parte i comuni e le provincie, una volta stabilito questo precedente, potranno chiedere di restare in possesso delle quote di ammortamento dei mutui contratti, per eseguire altre opere; mentre tutti sappiamo le difficoltà che si incontrano per ottenere i mutui.

Perciò noi riteniamo che a suo tempo il Ministro del tesoro, che è anche presidente della Cassa depositi e prestiti, possa, secondo la graduatoria delle richieste, concedere altri mutui senza infrangere il principio. L'ordine del giorno, secondo noi, è del tutto superfluo, perché il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa avrà sempre modo di spendere la sua parola per favorire il finanziamento dell'I.N.F.I.R., quando non si troverà in presenza di esigenze maggiori.

BELOTTI, *Relatore*. Mi spiace di non poter essere d'accordo coi colleghi dell'opposi-

zione, che tanto favorevolmente hanno considerato la proposta dell'onorevole Ministro di trovare nella formulazione di un ordine del giorno la soluzione di questo importante problema. Io ritengo che, con questa soluzione, ad un precedente di una certa gravità se ne sostituirebbe un altro non meno grave. Non bisogna infatti dimenticare che questi finanziamenti sono avvenuti in base a una legislazione speciale, che prevede condizioni di tasso speciale e di durata speciale. Non si può perciò con un ordine del giorno autorizzare la Cassa depositi e prestiti a continuare quelle condizioni speciali, che sono autorizzate da una legislazione speciale.

Senonché la cifra che era stata preventivata non è stata completamente utilizzata e sussiste ancora un numero notevolissimo di vani distrutti da ricostruire. Non si tratta quindi di questione di priorità; ma di vedere se si deve consentire un ulteriore respiro per consentire la soluzione integrale del problema. Tutta qui è la questione.

Senza oppormi alla richiesta di sospensiva, ritengo che la Commissione debba fissare su questo punto, in modo particolare, la sua attenzione.

PRESIDENTE. Il relatore domanda in qual modo l'ordine del giorno potrà raggiungere gli scopi che si prefigge la proposta di legge. Questo tema potrà essere oggetto di ulteriore discussione. Frattanto, poiché la richiesta di sospensiva è caldeggiata da più parti, se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge in esame venga rinviata e che venga affidata al relatore onorevole Belotti, all'onorevole Martinelli e all'onorevole Raffaelli, i quali prenderanno accordi anche col proponente onorevole De' Cocci, la formulazione dell'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 10.200.000.000 per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. (2975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi 200 milioni per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 » (2975).

Nell'ultima seduta abbiamo già iniziato l'esame di questo disegno di legge. L'onorevole Tosi fece un'ampia relazione e la Commissione si soffermò su due punti: innanzi tutto sul modo in cui si determina questa risultanza del fabbisogno delle liquidazioni deficitarie in 10 miliardi e 200 milioni, poi sul quesito, se la copertura mediante la somma dei cinque addendi previsti dalla Ragioneria generale sia la più opportuna.

È stata anche presentata una formulazione nuova del testo, sotto forma di emendamento.

Vorrei pregare l'onorevole Ministro di dare alla Commissione dei chiarimenti in proposito.

MEDICI, Ministro del tesoro. Ringrazio l'onorevole Presidente di avermi dato la gradita opportunità di informare i colleghi deputati sull'andamento del lavoro dell'ufficio di liquidazione, che il Ministro del tesoro ha puntualmente costituito, come premessa alla discussione della legge sugli enti superflui.

Gli onorevoli colleghi, in particolare quelli dell'opposizione, ricorderanno come il Ministro del tesoro giustificasse la legge sugli enti superflui, oltre che con il grave danno economico che ne deriva alla pubblica economia, anche con la situazione morale dei dipendenti di questi enti, i quali vivono una vita non lieta, sapendo che gli enti presso i quali lavorano sono in corso di soppressione.

Ritengo quindi di dover dare delle notizie circa il lavoro compiuto e circa i risultati probabili che si otterranno dalla liquidazione, anche per spiegare quegli addendi che hanno suscitato da parte degli onorevoli colleghi, se non delle critiche, certo delle domande che potrebbero sembrare maliziose.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere di 10 miliardi e 200 milioni, il Governo aveva provveduto in parte fin dal 29 ottobre 1953 con un disegno di legge presentato dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro al Senato della Repubblica. Questo disegno di legge prevedeva i seguenti importi da prelevarsi dai seguenti conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro: gestione viveri importati, 3.500 milioni; gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione, 1.000 milioni; gestione prodotti petroliferi d'importazione, 500 milioni; gestione medicinali d'importazione, 300 milioni.

Quindi la novità che si riscontra nel disegno di legge in esame sono gli altri 4.900 milioni, per proventi realizzati con l'alienazione residuati di guerra. Questi, aggiunti ai precedenti, formano un totale di 10 miliardi e 200 milioni.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

Questa somma è insufficiente a colmare il deficit degli enti soppressi. Perché insufficiente? Perché soltanto il deficit del G.R.A. e dell'E.N.I.C. raggiunge una cifra superiore a quella qui indicata. Perché non è stata messa tutta la cifra necessaria? In primo luogo perché abbiamo saputo reperire soltanto questa cifra ultima, mentre le altre erano già state reperite dai predecessori fin dall'ottobre del 1953; poi perché pensiamo che nella liquidazione degli enti soppressi si possa realizzare un bilancio attivo, nel senso che la somma degli addendi di cui abbiamo parlato lungamente nell'aula della Camera dei deputati permetta al liquidatore di colmare tutti i deficit e di poter disporre di una ulteriore somma che, aggiunta ai 10 miliardi e 200 milioni, formerà la somma totale che occorre per liquidare sia il G.R.A. che l'E.N.I.C.

Questo, in sostanza, il problema. Io però sono a disposizione degli onorevoli deputati per dare tutti quegli altri chiarimenti che desiderassero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENNATO. Noi, in verità, aspettavamo certi chiarimenti che nonostante l'elegante e briosa esposizione del Ministro, non sono venuti e pertanto rimane ancora in noi il dubbio della irregolare utilizzazione di questi fondi.

TOSI, Relatore. Bisogna tener conto della parte che si riferisce alle gestioni fuori bilancio.

MEDICI, Ministro del tesoro. L'onorevole Assennato chiede di sapere se l'utilizzazione dei fondi è stata regolare. Io rispondo che essa lo è. A pagina 22 del conto del tesoro, 31 maggio 1957, sono iscritte le cifre che testé ho lette. Vi sono gestioni come l'A.R.A.R. ad esempio che hanno una loro ben definita legittimità: con le entrate e le uscite. Nel momento in cui il Ministro del tesoro ha ricevuto il mandato di liquidare gli enti superflui ha dovuto pensare a tradurre in atto queste liquidazioni. Dirò, tra parentesi, che un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri sarà presentato, come credo, a giorni, al Parlamento perché sia possibile procedere alla liquidazione di questo ente.

A parte questa considerazione, il problema della liquidazione degli enti superflui ha posto e pone numerose questioni particolari, prima tra tutte quella riguardante la liquidazione per il personale. Il personale di tutti questi enti in liquidazione deve, infatti, ancora percepire delle somme che vanno valu-

tate nell'ordine di miliardi. Se, come è doveroso, questo denaro deve essere corrisposto, per corrisponderlo bisogna averlo, per averlo bisogna trovarlo e per trovarlo — dice l'onorevole Assennato — si sarebbe anche potuta applicare una imposta. Ma anche senza entrare nel merito, mi corre l'obbligo di affermare che non ci sarebbe stato il tempo necessario a provvedere nel senso desiderato dall'onorevole Assennato. D'altra parte prima di procedere ai conteggi non sapevamo a quanto ammontasse l'attivo di questi enti. Esistevano, ad esempio, dei terreni che si pensava di potere esitare per ricavarne somme notevoli. Invece, allorché siamo andati alla conclusione, abbiamo potuto constatare l'esistenza di un certo divario tra le somme presuntivamente calcolate e quelle effettivamente realizzate.

Abbiamo perciò detto all'A.R.A.R. di mettere insieme tutte le somme a disposizione e di versarle al tesoro divenendo in tal modo disponibili per la copertura di quei provvedimenti che il Parlamento dovesse credere opportuno di rendere operanti in base alla legge sugli enti superflui. Questa legge, è opportuno tenerlo presente, non si riferiva già alla liquidazione di determinati enti in posizione attiva ma riguardava la liquidazione di enti largamente passivi che alla fine non potevano non incidere gravemente sull'erario dello Stato. Non vedo perciò perché debba essere considerato illegittimo il versamento delle somme disponibili in conto A.R.A.R., nel conto del tesoro e perché debba essere considerato illegittimo servirsi di quelle somme per la copertura di spese che servono a pagare i debiti contratti dalla complessità di tutti questi enti soprattutto nei confronti di coloro che hanno prestato la loro attività in qualità di dipendenti degli enti medesimi.

ASSENNATO. Credo che l'onorevole Ministro ricorderà, come io ricordo, che allorché venne presentato il disegno di legge per la liquidazione degli enti superflui, in Commissione venne posta la questione dei fondi. Se non ricordo male, in quella occasione ci venne risposto che non era indispensabile il reperimento dei fondi necessari perché, presumibilmente ci sarebbe stata la possibilità di compensare la parte negativa con il recupero della parte attiva degli enti messi in liquidazione. Ragione per cui sembrava non doversi necessariamente ricorrere ad ulteriori provvedimenti di finanziamento.

Come mai vennero formulate quelle previsioni che ora alla prova dei fatti risultano così infondate?

MEDICI, *Ministro del tesoro*, Per debito di verità debbo dirle, onorevole Assennato, che non ho mai fatto una dichiarazione del genere.

ASSENNATO. Sarà stato il suo predecessore; ma in ogni modo la sostanza della mia affermazione è da considerare *in re ipsa*, in quanto che nel disegno di legge non è stato chiesto alcun finanziamento. Si tratta forse di una situazione verificatasi all'improvviso?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Posso dire soltanto che l'E.N.I.C. si trova da tempo in condizioni fallimentari. Oggi noi ci presentiamo chiedendo semplicemente la modifica di una situazione già prevista fin dal 1953, epoca in cui si parlava di un passivo di 5 miliardi e qualche cosa. Si tratta di aggiungere al passivo previsto nel 1953 altri 4 miliardi e 900 milioni. Per quanto mi risulta, il Ministro del tesoro del tempo, insieme col Ministro dei trasporti, presentarono due disegni di legge separati e solo alla distanza di 4 anni senza che si fosse proceduto alla liquidazione è stata fatta la proposta di unire il G.R.A. agli altri enti. Il disegno di legge sugli enti superflui fu emanato successivamente alla presentazione dei due provvedimenti sopra cennati.

ASSENNATO. Mi dispiace ripeterlo ma io so che, allorché venne presentato il disegno di legge per la liquidazione degli enti superflui, non si fece questione di fondi. Ad ogni modo i chiarimenti che ho chiesto al Ministro erano relativi alla gestione viveri importati che ammonta alla cospicua cifra di 3 miliardi e mezzo. Come si è giunti alla formazione di questa somma? Chi ne ha mai saputo niente? La giacenza doveva essere superiore o inferiore? Come viene esercitato il controllo del Parlamento? Non a semplice titolo di informazione ma sotto il profilo di questi fondi. Come esercita il suo diritto e il suo dovere la Commissione finanze e tesoro la quale nulla conosce di questa gestione straordinaria?

Tutti questi interrogativi, del resto, non sono nuovi: da sei o sette anni si parla continuamente di questi fondi, di provenienza ignota, dai quali il Parlamento è escluso nel senso che esso non viene chiamato a svolgere una partecipazione viva e attiva nella formazione di tali fondi.

BELOTTI. Esistono tante leggi speciali istitutive di ogni singolo fondo.

ASSENNATO. Onorevole Belotti, io non ho detto che si tratti di gestioni illegali: mi sono limitato ad affermare che esse non sono state sottoposte al vaglio del Parlamento.

Del resto sulla legittimità della richiesta che il Parlamento abbia il diritto e il dovere di andare a vedere a fondo il problema delle gestioni extra bilancio se ne è discusso abbastanza per potersi negare questo diritto al Parlamento stesso.

PRESIDENTE. Penso che sia più opportuno, prima che l'onorevole Ministro risponda alle richieste dell'onorevole Assennato, che vengano formulate le eventuali altre richieste da parte degli altri membri della Commissione.

FALETRA. Onorevole Ministro, io non le chiedo una profezia, ma una informazione. Ella ha detto che avendo bisogno di 10 miliardi e 200 milioni, ha avuto modo di reperire questa somma rivolgendosi all'A.R.A.R. Gradirei sapere se questi fondi rappresentano un avanzo di gestione o qualcosa d'altro. Non vorrei che, per aver modo di utilizzare la cifra occorrente in questo momento, ci trovassimo successivamente nelle condizioni di dover pagare dei debiti contratti per la formazione di questi 10 e più miliardi.

RONZA. Per lealtà debbo innanzi tutto ricordare, alla presenza dell'onorevole Ministro, quanto ho avuto modo di dire nella precedente riunione e cioè che se il risultato di questa discussione non sarà da noi ritenuto esauriente, chiederemo la rimessione in Aula di questo disegno di legge.

Ciò premesso, ritengo opportuno aggiungere che nella seduta precedente ebbi a chiedere spiegazioni per sapere come si era venute formando questo notevole *deficit*. Ricordo, inoltre, che quando disculemmo, diciamo così, la legge fondamentale per la messa in liquidazione degli enti superflui, in Commissione — come ha giustamente fatto rilevare l'onorevole Assennato — venne chiesto di sapere quali fossero questi enti, quali i disavanzi prevedibili, quali gli oneri di spesa necessari per la loro copertura.

Fu detto in modo chiaro che non sarebbe stato necessario prevedere la copertura perché si trattava di una legge avente lo scopo di dare una impostazione giuridica alla liquidazione di questi enti e che le liquidazioni sarebbero avvenute con i mezzi a disposizione degli enti medesimi e che, infine, per eventuali necessità si sarebbe provveduto con anticipazioni del tesoro, il solo in grado di avere la disponibilità immediata. Fu quella una delle ragioni principali che ci indusse a cambiare strada e ad approvare il disegno di legge per la liquidazione degli enti superflui.

Di fronte al provvedimento odierno i dubbi passati risorgono anche perché non abbiamo

nessun elemento a disposizione per vedere in concreto quale sia stata la formazione di questi 40 miliardi di fabbisogno. Perciò, non a torto, pensiamo se questo non sia un imboccare una pericolosa china a causa della quale ci potremmo venire a trovare nella necessità, prima o poi di reperire altre decine di miliardi per provvedere ad altri enti. È ben vero che l'onorevole Ministro ci ha elencato 37 enti, mettendo in risalto che i maggiormente dissestati sono soltanto due. Ma io ricordo che, in occasione della discussione della legge sugli enti superflui, si parlò di un centinaio di questi enti ed è lecito, pertanto, supporre che tra i 70 enti ancora rimanenti e non menzionati dall'onorevole Ministro, possa scaturire una qualche altra sgradevole sorpresa.

Noi avevamo domandato se era possibile fornire, ente per ente, l'indicazione delle previsioni. Il relatore ha detto che ciò non era possibile, mentre l'onorevole Medici ha confermato che un bilancio preventivo è stato fatto, cosa del resto assai logica. Noi non possiamo accontentarci del saldo passivo previsto, ma abbiamo il dovere di vedere quale sia la situazione effettiva dei vari enti. Non possiamo sottacere che i disavanzi di alcuni di questi enti ci sorprendono grandemente. L'E.N.I.C., ad esempio — ed entriamo, forse, nel campo di ben più gravi responsabilità — aveva un bilancio attivo e passivo ben differente da quello che ci viene oggi presentato. Così dicasi del G.R.A. che, nel 1948, si presentava con un conto che, su per giù, coincide con quello odierno. Come mai nell'esercizio di questi enti non si è tenuto conto delle quote necessarie da accantonare per le liquidazioni ai dipendenti?

Ora la situazione dell'E.N.I.C. è ben più grave. Se ne parla ampiamente sulla stampa; si parla di grossi affari che girano attorno a questo ente; di un attivo cospicuo che secondo alcuni avrebbe dovuto, se bene utilizzato, coprire largamente le passività; si dice che l'ente anziché essere messo in liquidazione, tramite il meccanismo previsto dalla legge, attraverso l'ufficio speciale del Ministero del tesoro, pare debba passare in liquidazione attraverso un liquidatore che avrebbe i più ampi poteri.

Né i nostri dubbi sono stati del tutto fugati dai chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro il quale ha fatto riferimento ai 5 miliardi del G.R.A., ha accennato che il più forte disavanzo è quello dell'E.N.I.C., ma non ci ha fornito i dati che noi ci attendevamo, né i dati relativi ai preventivi per le gestioni

speciali di altri enti superflui. Siamo, in altri termini, di fronte ad un vicolo cieco e al rischio di instaurare una nuova, pericolosissima prassi.

BELOTTI. A me sembra che dalla discussione finora svoltasi siano emerse tre questioni: una questione di principio affacciata dall'onorevole Assennato; una questione di tecnica sulla copertura del fabbisogno per la liquidazione di questi enti ed infine la questione illustrata dall'onorevole Ronza relativa alla portata del provvedimento in esame.

In merito alla questione di principio io penso che si potrebbe discutere a lungo in quanto essa presuppone un problema più vasto di orientamento di tutta la politica finanziaria del Governo. Sono note infatti talune tesi che vorrebbero che tutto fosse inquadrato nel bilancio dello Stato cui altri contrappongono il principio dell'autonomia degli enti, a gestione fuori bilancio, in base a leggi istitutive speciali, con determinate responsabilità di natura extra-parlamentare.

A parte queste questioni di principio, si tratta qui di liquidare un certo numero di enti superflui che, per essere in parte attivi e in parte passivi, postulano il necessario problema della copertura. Nel corso della precedente seduta il nostro Presidente, del resto, aveva molto bene illustrato la situazione dicendo, in sostanza, che la istituzione di un capitolo dell'entrata è perfettamente legittimo e conforme alla legge generale sulla contabilità dello Stato. L'uscita invece, richiede il consenso del Parlamento, per cui appare regolare il disegno di legge sottoposto al nostro esame il quale prevede il versamento di determinate eccedenze attive a favore di un capitolo particolare dell'entrata al fine di far fronte ad una spesa di carattere generale.

Per quanto si riferisce alla portata del provvedimento una indicazione l'abbiamo avuta attraverso l'elencazione degli enti attivi e passivi, i più importanti dei quali sono contemplati dall'odierno provvedimento.

Sono convinto perciò che ove insistessimo nello scindere le questioni per meglio lumeggiarle, finiremmo col confondere le idee senza riuscire a raggiungere lo scopo.

ASSENNATO. Onorevole Belotti, lei è riuscito a confondere così bene le idee, che mi ha fatto pensare ad una cosa cui io non avevo pensato e cioè ad impugnare la legittimità delle entrate. In realtà io mi sono limitato a chiedere notizie sul processo formativo delle gestioni fuori bilancio.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Vorrei rispondere in maniera esauriente e completa.

L'onorevole Ronza sa come una delle ragioni che hanno determinato l'aumento pauroso del deficit dell'E.N.I.C. derivi dal fatto che si pagavano e si pagano degli altissimi interessi passivi per somme che si vanno accumulando e che, in virtù degli interessi composti, aumentano in misura progressiva. Già oggi paghiamo interessi che si aggirano sul 9 o 10 per cento.

L'E.N.I.C. viene liquidato dall'ufficio liquidazioni che ha nominato il suo capo vice liquidatore e ha nominato liquidatore il commissario dell'ente che, nella *communis opinio*, aveva dato prova di possedere eccellenti capacità.

ASSENNATO. Siccome ella, onorevole Ministro, in altra occasione mi ha attribuito delle qualità profetiche perché io avevo detto che sarebbe aumentato il numero dei liquidatori, la prego di darmi atto che profeta in realtà, sono stato.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Mi è troppo facile, onorevole Assennato, rispondere alle sue parole, dicendo che il vice liquidatore altro non è che il capo dell'ufficio liquidazioni dottor Corbo che assomma in sé le due qualità: quella di funzionario della ragioneria comandato dall'ufficio liquidazioni e quella di vice liquidatore. Ciò è stato fatto, appunto, perché venisse esercitato un controllo pubblico.

Anche io credo che quando l'onorevole Bellotti ha fatto riferimento alla questione di principio, l'onorevole Assennato non abbia ritenuto di dichiararsi completamente soddisfatto perché dalle parole dell'onorevole Assennato scaturisce anche un altro interrogativo che, se ho capito bene, è inteso a conoscere cosa voglia fare il Governo in merito alle gestioni fuori bilancio. Risponderò nella maniera più chiara possibile. Il Presidente del Consiglio, più autorevolmente di me, si propone di presentare un disegno di legge (che potrebbe essere presentato anche a brevissima scadenza) per l'abolizione di tutte le gestioni fuori bilancio.

ASSENNATO. Ma questa è un'altra cosa!

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Non è un'altra cosa. A suo tempo un Presidente del Consiglio costituì la commissione Sturzo della quale faceva parte l'onorevole Rossi e qualche altro parlamentare per un parere sulle gestioni fuori bilancio, dato da personalità che fossero o parlamentari o che nella vita pubblica rappresentassero un determinato indirizzo di severità amministrativa.

Quindi, *de pure condendo*, è evidente quale sia la nostra volontà. In pratica, però, ci tro-

viamo di fronte ad una serie di gestioni che bisogna sanare in dipendenza di impegni presi in circostanze drammatiche della vita italiana, conseguenti alla guerra. Abbiamo moltissime gestioni fuori bilancio che si vanno chiudendo: per esempio l'E.N.D.I.M.E.A., è una gestione già chiusa. Non si possono non affrontare però le pendenze che ne derivano. Ad esempio, poiché nel nostro paese lo iodio che si produce a Salsomaggiore deve essere protetto, nonostante una tariffa doganale inammissibile in tempi di mercato comune, le altre fabbriche non riescono a mantenere l'equilibrio e grosse partite di iodio devono essere necessariamente vendute all'estero per non fare concorrenza all'ente di Stato di Salsomaggiore (che è quello che è) e su cui sarebbe certo interessante discutere a fondo.

Analogamente dicasi per la gestione dei viveri importati e per diverse altre gestioni sulle quali sono pronto a dare tutti i chiarimenti tecnici richiesti. Va da sé che in una riunione di questo genere non è possibile esaminare in profondità i vari bilanci perché come voi sapete questi bilanci per essere esaminati nei loro minimi dettagli, richiederebbero molto tempo. Peraltro, se l'onorevole Ronza desidera dettagli analitici e riassuntivi mentre questi ultimi sono in grado di leggerli adesso, per i primi mi dichiaro a sua disposizione, al termine della seduta, per recarmi con lui al Ministero del tesoro e metterlo in condizioni di fare tutte le ricerche possibili. Non dimentichiamo però — e lasciatelo dire a uno che in questa materia ha ormai una certa esperienza — che ognuno deve fare il suo mestiere. Io stesso che faccio il ministro del tesoro, dedicandovi tutte quelle poche forze che sono a mia disposizione, non sono in grado di conoscere in profondità tutti questi bilanci, sia perché si tratta di una cosa materialmente impossibile, sia perché non sarebbe una cosa nemmeno utile nel quadro delle molteplici attività connesse al dovere di questo ufficio. Se mi mettessi a fare i singoli bilanci di tutti questi enti verrei meno al mio dovere e entrerei in un campo di esclusiva competenza della Ragioneria dello Stato che a questo riguardo assume le sue precise responsabilità e verso la quale ho un'altissima fiducia sia per quanto riguarda la correttezza dell'impostazione dei bilanci, sia per quanto riguarda la serietà e la severità impiegate nello svolgimento del suo compito. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la speditezza anche se, talvolta, la struttura stessa della amministrazione dello Stato italiano porta inevitabilmente a seguire procedimenti lenti.

Un chiarimento a parte debbo all'onorevole Faletra per quanto riguarda l'A.R.A.R. È mia convinzione che la liquidazione dell'A.R.A.R. non richiederà ulteriori stanziamenti in quanto ho ragione di ritenere che i fondi a disposizione di quest'ente siano sufficienti per liquidare tutti i debiti da esso contratti e soprattutto per provvedere alla liquidazione del personale.

FALETRA. Quando risulteranno disponibili questi 4 miliardi?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Sono attualmente disponibili.

Quando si parla di attivo dell'A.R.A.R. bisogna tuttavia intendersi. L'A.R.A.R. ha svolto tutta una serie di attività che hanno avuto un vario andamento. La liquidazione di tutti i residuati di guerra è stata una operazione che io credo abbia ben pochi precedenti nella storia della pubblica amministrazione poiché con quella operazione è stato possibile liquidare in breve tempo una massa ingente di residuati, realizzando notevoli introiti per l'erario.

Ma l'A.R.A.R. ha svolto anche altre attività commessegli dal Governo e nello svolgimento di esse a volte ha guadagnato e a volte ha perduto, ma sempre conservando una certa disponibilità che sarebbe servita all'ente se questo avesse dovuto continuare a svolgere la sua opera. Poiché, invece, il Consiglio dei ministri ha deciso di proporre al Parlamento la liquidazione dell'ente, è sembrato giusto che quelle somme liquide non avendo più ragione di rimanere nelle casse dell'A.R.A.R., passassero in quelle dello Stato. Passato questo denaro al tesoro e trovandosi quest'ultimo nella necessità di far fronte alla copertura delle spese previste dal provvedimento che noi esaminiamo, il tesoro ha pensato di servirsene. Ad ogni modo tutte le questioni che si riferiscono alla gestione A.R.A.R. saranno discusse ampiamente e al Parlamento sarà, anzi, presentato un provvedimento *ad hoc*, probabilmente entro la prossima settimana. Sarà possibile così definire tutte le pendenze degli acquisti all'estero anche per venire incontro al desiderio del presidente dell'ente che, come cittadino, desidera essere liberato, in forma pubblica, dalle responsabilità che incombono su di lui.

Per quanto concerne il G.R.A. esiste un disegno di legge che andrà in discussione domani al Senato. Si tratta di un provvedimento molto atteso tanto che abbiamo ricevuto numerosi telegrammi da tutte le parti d'Italia, inviati da partiti politici e da organizzazioni sindacali i quali tutti chiedono che

si faccia il possibile perché il Senato approvi quel disegno di legge. In tal modo infatti sarà possibile corrispondere le liquidazioni al personale.

RONZA. D'accordo. Il Senato e la Camera dovranno esprimere il loro voto sulla questione. Ma qui non si tratta di stabilire se debba essere o meno messa a disposizione del tesoro una determinata somma, si tratta di vedere come questa somma deve essere impiegata.

Consideriamo la posizione dei singoli enti. per esempio, negli uffici provinciali per gli autotrasporti, vi sono un concorso libero e un concorso vincolato, con determinate disponibilità di fondi...

PRESIDENTE. Onorevole Ronza, scusi se mi permetto di interromperla, ma forse è opportuno cercare di coordinare lo svolgimento della discussione. Considerati i documenti esibiti dall'onorevole Ministro che costituiscono degli addendi informativi del come per ogni ente viene previsto il saldo attivo o passivo, io mi chiedo se sia il caso che tutta la Commissione assista alla lettura minuta di questi dati o se non sia piuttosto il caso che ella chieda, eventualmente, in via privata all'onorevole Ministro tutti i chiarimenti che lei ritiene necessari.

ASSENATO. Perché in sede privata?

PRESIDENTE. Perché non è possibile, onorevole Assennato, procedere in questo momento all'esame minuto di 37 enti. Pur rispettando la libertà di indagine di ogni singolo deputato e il dovere da parte del Governo di fornire le informazioni e i documenti necessari, si pone pure un problema di coordinamento della discussione.

Ed io tengo qui a dichiarare che non toglierò la seduta se prima non sarà esaurito l'ordine del giorno.

ASSENATO. Mi permetta, signor Presidente, di esprimere la mia meraviglia. Anche in un consiglio comunale dei più modesti allorché viene presentato un provvedimento, contemporaneamente vengono depositati sul tavolo del sindaco tutti i documenti che al provvedimento si riferiscono in modo che siano a disposizione dei consiglieri.

Ecco perché, al punto in cui stanno le cose, proporrei di affidare al relatore l'incarico di porsi in contatto con l'onorevole Ministro e di esaminare la documentazione relativa al provvedimento in esame, non soltanto per quanto riguarda i problemi messi in rilievo dall'onorevole Ronza o quelli che si riferiscono alla gestione A.R.A.R., ma anche per quelli relativi alle altre gestioni.

Onorevole Ministro, il fatto sostanziale dal quale sono scaturiti in linea principale tutti i nostri rilievi è che, quando un deputato, di qualsiasi parte, ha in animo di presentare una proposta di legge, egli deve trovare la copertura senza la quale viene subito inalberato il famoso articolo 81. Quando, invece, il Governo si trova di fronte a una qualche difficoltà, l'articolo 81 sembra non esistere più e si trova subito una provvida scappatoia.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Di tutte queste cose io non sapevo proprio niente. Il Governo deve fare il suo lavoro, spesso, in una selva complessa di difficoltà.

ASSENATO. Onorevole Medici, la prego di non equivocare. Quando noi parliamo del Governo non parliamo del ministro del tesoro in modo particolare, ma di una responsabilità collegiale e di un complesso di organi. Non riduca, la prego, le cose in termini ristretti. Si tratta, secondo la mia proposta, di affidare al relatore un compito serio, che risponda agli scopi da me poco fa illustrati.

PRESIDENTE. Ferma restando la cortese offerta dell'onorevole Ministro di dare tutti i chiarimenti, vediamo di trarre qualche conclusione. Mi pare che le richieste fatte dagli onorevoli Ronza ed Assennato se sono da una parte occasionate da questo disegno di legge, poggiano dall'altra su di una base molto più ampia e profonda. In fondo questo disegno di legge, come ha detto l'onorevole Ministro, ha soltanto lo scopo di fornire i mezzi necessari che consentano la liquidazione di un certo numero di enti superflui; liquidazione che dovrebbe essere fatta con una certa urgenza per non oberare il tesoro di ingenti interessi passivi.

Vediamo perciò se non sia possibile conciliare queste esigenze trovando una opportuna soluzione. Che le cinque gestioni prima menzionate siano in grado di fornire le somme qui elencate, lo dice il Ministro, e dà affidamento, anche, la circostanza che queste somme siano state indicate dall'amministrazione responsabile e ciò sicuramente perché questi enti hanno in concreto delle disponibilità assai maggiori. Nei computi responsabili effettuati dagli uffici, evidentemente, è risultato che, prelevando questi 4 miliardi e 900 milioni, ciò che resta nel conto A.R.A.R. lascia agevolmente prevedere di poter giungere alla liquidazione di quegli enti senza dover ricorrere ad altri finanziamenti.

ASSENATO. Se il Governo ha prelevato i 4 miliardi e 900 milioni ossia quanto è suf-

ficiente, secondo le sue previsioni, a liquidare le pendenze, non potrebbero esistere altre giacenze cui attingere successivamente? Non è forse logico che il Parlamento sia a conoscenza di queste eventuali giacenze affinché ogni parlamentare le possa eventualmente utilizzare?

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Assennato, è esatta, però la lascio un momento da parte. Prima, io penso, dovremmo stabilire se siamo d'accordo nel consentire con il Governo nel senso che le cinque somme necessarie per saldare le cinque gestioni speciali qui elencate sono parte del saldo attivo delle gestioni oggi presentate. E dico parte perché è da presumere che si sia proceduto a dei computi tali da non compromettere le rispettive contabilità. Se giungessimo ad un concorde giudizio in questo senso, mi pare che saremmo in grado di guardare con occhio diverso questo provvedimento ed eventualmente di condurlo in porto. Contemporaneamente, in una sede che a me sembra più propria, quella informativa in cui il Governo viene chiamato davanti alla Commissione, si potrebbe fissare un'apposita riunione nel corso della quale il Governo vorrà darci tutte le informazioni relative ai 37 enti e forse anche ai 100 che sono stati destinati alla liquidazione.

Distinto in questo modo il problema, il disegno di legge al nostro esame potrebbe essere approvato salvo che, esaminato alla luce di considerazioni assai più vaste e di ordine generale, non si ritenesse inaccettabile e allora tanto vale non dedicare ulteriore tempo all'esame di esso.

MARTINELLI. Io penso che si debba distinguere il momento critico nei confronti di queste gestioni da quello che è il problema delle gestioni extra bilancio, gestioni che, come è stato messo in rilievo, si sono moltiplicate durante e dopo la guerra ma che adesso, in generale, non soddisfano più le esigenze delle collettività. Problema a sé deve quindi essere considerato quello della chiusura di queste fonti di spesa non più necessarie e che la stessa voce pubblica chiama ormai enti superflui.

Io comprendo benissimo lo stato d'animo degli onorevoli Assennato e Faletta perché in parte si tratta di un nostro stato d'animo: quello di vederci dentro molto bene e di sapere cosa è avvenuto nel G.R.A., nell'A.R.A.R. e così via. È evidente, d'altro canto però, che di fronte ad un disegno di legge il quale, avvalendosi di mezzi già a nostra disposizione e che ognuno di noi avrebbe potuto rintracciare esaminando gli ultimi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

conti riassuntivi del tesoro, altro non dovrebbe rimanere che approvarlo.

Io ricordo che quando si parlò dell'E.N.I.C., in sede di Commissione speciale per la cinematografia, il relatore onorevole Semeraro ebbe, tra l'altro, a precisare che maturavano ben 10 milioni al giorno di interessi passivi e che il solo fatto di ritardare il pagamento delle somme dovute importava oneri enormi per il tesoro. In sostanza, perciò, il Governo e per esso il Ministro del tesoro, chiede di poter chiudere un gruppo di questi enti clamorosamente passivi e per fare ciò chiede che affluiscono alle casse dello Stato 10 miliardi e 200 milioni dai conti esistenti presso la tesoreria centrale, imputabili ai residui attivi di taluni di questi enti. Del resto noi sappiamo che 5 miliardi sono già a disposizione dal 1953 perché, come è possibile desumere dal conto riassuntivo del tesoro, certe cifre sono fisse da molto tempo nel conto debiti. Si tratta in altri termini di un provvedimento che mira a troncata una spesa superflua. Capisco la utilità di conoscere i dettagli di queste vicende di gestioni al fine anche di accertare le responsabilità, in taluni casi, per un andamento eccessivamente deficitario. Ma in fondo si deve tener conto che si tratta di situazioni ormai annose ed il Ministro ne ha parlato lungamente. Ne ha parlato lungamente soprattutto in occasione dell'esposizione del bilancio, quando forse, in quel momento, a qualcuno è sembrato persino prolisso, tanto è stato minuzioso e dettagliato.

Noi potremo forse invitare il Ministro, con un apposito ordine del giorno a presentare al Parlamento, ad ogni discussione di bilancio, una relazione scritta sull'andamento di queste gestioni. Possiamo pure chiedere che egli ci fornisca un volume nel quale per ogni ente superfluo siano riportati tutti gli elementi relativi alla gestione. Sono convinto che l'onorevole Ministro non avrà difficoltà ad accettare questo punto. Ma intanto, se oggi non approvassimo questo disegno di legge, se dovessimo negare la necessaria copertura per chiudere l'enorme falla dell'E.N.I.C., e per chiudere la gestione G.R.A. e quella degli altri enti, credo che all'insegna di un grande desiderio di chiarezza e di legittima richiesta di dati particolareggiati, noi finiremmo col compiere un'azione contraria agli interessi dello Stato.

Ecco perché, mentre mi associo pienamente alle parole dette dal nostro Presidente, sarei del parere che questa sera si chiudesse la discussione con un voto definitivo e favorevole.

ASSENATO. L'onorevole Ronza ha ricordato in precedenza che era nostra intenzione,

ove i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro non fossero stati da noi giudicati sufficienti, presentare la richiesta di rimessione in Aula.

L'andamento della discussione ha messo in rilievo che alcuni argomenti sono meritevoli della massima considerazione. In realtà — ha detto bene il nostro Presidente — è questa un'occasione per affrontare in pieno il problema delle gestioni speciali e per ribadire il diritto del Parlamento a conoscerne il loro intimo andamento.

Tuttavia, se noi riceveremo da parte del Ministro del tesoro l'impegno, magari con la presentazione di un nostro ordine del giorno, che egli redigerà una relazione scritta e documentata sulle gestioni fuori bilancio, con l'indicazione di tempo precisa in cui questa relazione verrà presentata, noi considereremo l'opportunità di non presentare la nostra richiesta di rimessione in Aula.

PRESIDENTE. Lo strumento per un impegno del genere da parte del Ministro sarebbe fornito dal sesto comma dell'articolo 38 del regolamento il quale dice « Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia della loro singola competenza ».

RONZA. Sono stato molto attento all'esposizione del Ministro del tesoro. Egli ci stava fornendo dati utili per farci un'idea della necessità della spesa che ci viene oggi richiesta. Se non che, ad un certo punto, egli è stato interrotto e non abbiamo avuto modo di renderci conto di cosa egli volesse dirci a proposito degli enti minori.

A parte le considerazioni che oggi abbiamo fatto sulla pericolosità del principio e sulla possibilità di trovare altri mezzi per provvedere allo scopo, alcune gravi perplessità ci permangono a proposito dell'E.N.I.C. Noi infatti non siamo perfettamente convinti che esso si trovi in uno stato tanto dissestato, salvo ad accertare gravi responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Ronza, certamente entro l'ottobre del 1957 la gestione dell'E.N.I.C. non sarà chiusa e quindi saremo in grado di accertare, in collaborazione con l'amministrazione dello Stato, le eventuali responsabilità.

E ciò tenuto presente che il Governo potrebbe essere invitato a fornire la richiesta documentazione entro il prossimo 31 ottobre.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Desidero assicurare la Commissione che accetto l'invito rivoltomi a presentare entro il 31 ottobre una relazione organica su tutti gli enti in liquidazione anche perché, a quella data, penso di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

poter presentare un bilancio preventivo di quello che sarà l'esito di tutto il processo liquidatorio. Ma l'onorevole Assennato ha chiesto qualche cosa di più, ha chiesto una relazione su tutte le gestioni fuori bilancio ed io sono disposto a prendere anche questo impegno. Si tratta quindi di due impegni diversi, uno è quello del Governo, in ordine alla richiesta dell'onorevole Ronza per la presentazione in maniera dettagliata ed approfondita dei risultati delle singole liquidazioni degli enti da riassumersi, alla fine, in un capitolo conclusivo come previsto dall'articolo 7 della legge sulle entrate e le uscite, l'altro riguarda l'impegno di presentare una relazione sulle gestioni fuori bilancio e sul loro decorso.

Accetto queste richieste e presenterò una apposita relazione scritta.

TOSI, *Relatore*. Mi domando, signor Ministro, se il tempo a sua disposizione sarà sufficiente.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Ritengo di sì e penso anzi che sia bene mantenere un termine ristretto per aver modo di dimostrare la buona volontà del Governo.

TOSI, *Relatore*. Si tenga conto che una parte delle gestioni è già chiusa, mentre si deve ancora provvedere al resto. L'impegno del Governo perciò potrebbe limitarsi alla contabilità delle gestioni in liquidazione, altrimenti la relazione potrebbe fatalmente essere manchevole in qualche punto.

ASSENNATO. Siamo disposti a portare il termine dal 31 ottobre al 15 novembre purché la relazione dell'onorevole Ministro sia completa.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Accetto il termine del 15 novembre.

PRESIDENTE. Ora che la Commissione ed il Governo sono giunti ad un punto di incontro, desidero fare osservare all'onorevole Ministro del tesoro che, per la verità, una legge formata di un solo articolo il quale include ben cinque voci per alimentare una certa copertura, non mi sembra, dal punto di vista formale, soddisfacente. Lo strumento opportuno c'era: si tratta della nota di variazione che per sua natura è idonea a raccogliere tutti questi saldi attivi delle varie gestioni. Capisco benissimo i motivi di urgenza che hanno indotto il tesoro a seguire questa strada, ma desidero mettere in rilievo il fatto che si dovrebbe trattare di un metodo da non instaurare. E ciò perché un disegno di legge che ha tutto il tono di un decreto ministeriale non è una cosa decorosa.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Accetto il suggerimento ma esprimo le mie riserve per quanto si riferisce al decoro.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi di prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro

a) gestione viveri importati	Milioni 3.500
b) gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione	» 1.000
c) gestione prodotti petroliferi di importazione	» 500
d) gestione medicinali di importazione	» 300
e) proventi realizzati con l'alienazione residuati di guerra	» 4.900

Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo unico:

« Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per essere versate al Conto di tesoreria, di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare, nei riguardi degli enti e delle società messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari o le coperture di disavanzo considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo modificato:

« È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi da prelevarsi dai sottoindicati conti esi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

stenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro:

a) gestione viveri importati	Milioni 3.500
b) gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione	» 1.000
c) gestione prodotti petroliferi di importazione	» 500
d) gestione medicinali di importazione	» 300
e) proventi realizzati con l'alienazione residuati di guerra	» 4.900

Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al conto di Tesoreria di cui al 2° comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle società messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari e le coperture di avanzano considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

Gli onorevoli Faletra ed Assennato hanno presentato il seguente ordine del giorno accettato dal relatore e dal Governo:

« La IV Commissione finanze e tesoro impegna il Governo a presentare, entro il 15 novembre 1957, una relazione scritta sulle gestioni extra bilancio e sugli Enti in liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Caiati: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. (1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Caiati: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare in linea pregiudiziale: l'onorevole Ministro delle finanze mi ha chiesto di proporre un breve rinvio. Nel comunicare questo desiderio espresso dal Ministro, vorrei pregare il signor Presidente di iscrivere l'esame di questa proposta di legge all'ordine del giorno di venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, per lealtà debbo dirle che abbiamo già un ordine del giorno molto impegnativo. Non ho nessuna difficoltà ad iscrivere questo provvedimento nel prossimo ordine del giorno però debbo doverosamente aggiungere che la iscrizione difficilmente comporterà la possibilità che esso venga discusso. Ad ogni modo resta stabilito che esso sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta di martedì o di mercoledì prossimo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3023):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	37
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3026):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1957

al personale delle ferrovie dello Stato », costituentesi per effetto della applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19 ». (2977):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3024):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di lire 300 milioni per il finanziamento dell'Anno geofisico internazionale ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3025):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero. (2984):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi e 200 milioni per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ». (2975):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge nn. 3023, 3024, 3025, 3026, 2977, 2984:

Andò, Angelino Paolo, Angioy, Arcaini, Armosino, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Geremia, Ghislandi, Guariento, Infantino, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Pieraccini, Priore, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Scoca, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Hanno preso parte alla votazione del disegno di legge n. 2975:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Arcaini, Assennato, Belotti, Berloff, Bigi, Bima, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Francesco, Faletra, Ferreri Pietro, Gennari Tomietti Erisia, Ghislandi, Guariento, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Tosi, Turnaturi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Alicata.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI